II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1990

che riconosce che la produzione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate, in considerazione delle loro caratteristiche qualitative, è ampiamente inferiore alla domanda

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, è vietato, fino al 31 agosto 1996, qualsiasi nuovo impianto di vite; che la stessa disposizione prevede tuttavia la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare, per la campagna viticola 1990/1991, nuovi impianti per i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione abbia riconosciuto che la produzione, a causa delle loro caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda;

considerando che ha richiesto l'applicazione di tale disposizione per taluni v.q.p.r.d. il governo tedesco, in data 31 maggio 1990 e 11 luglio 1990;

considerando che l'esame di tali domande consente di constatare che i v.q.p.r.d. in oggetto posseggono i requisiti previsti purché, per l'insieme dei v.q.p.r.d. prodotti in una stessa regione, non si aumentino oltre i limiti previsti dal governo tedesco le superfici destinate alla loro produzione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. figuranti nell'allegato adempiono ai presupposti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, fatta salva l'osservanza, per l'insieme dei v.q.p.r.d. di una stessa regione, dell'aumento di superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

ALLEGATO

V.q.p.r.d.	Superfici (ha)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA	
Bestimmte Anbaugebiete :	
Ahr, Mittelrhein und Nahe	12
Mosel-Saar-Ruwer	130
Rheinhessen	430
Rheinpfalz	410
Totale	982